

R.D. 25 luglio 1904, n. 523 recante: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie".

(1) *Publicato nella Gazz. Uff. 7 ottobre 1904.*

(2) *Per il regolamento di esecuzione, vedi R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669.*

(...)

95. Il diritto dei proprietari frontisti di munire le loro sponde nei casi previsti dall'art. 58, è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazione al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti, ed in generale ai diritti dei terzi.

L'accertamento di queste condizioni è nelle attribuzioni del prefetto ⁽⁷⁴⁾.

(74) *Con l'art. 40, lett. b, L. 10 gennaio 1910, n. 9 (legge poi rifiuta nel T.U. 11 luglio 1913, n. 959, sulla navigazione interna e sulla fluitazione), le facoltà attribuite ai prefetti sono state deferite, per quanto riguarda i corsi d'acqua navigabili, al Ministero dei Lavori Pubblici.*

(...)